

COMUNE DI CONCAMARISE

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
IPER-SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

2. GESTIONE RISORSE UMANE –

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

3. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente;

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

PARTE TERZA
ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

C. Altri eventuali strumenti di programmazione

- Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
- Piano incarichi di collaborazione
- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)
- Compatibilità del bilancio con i diversi vincoli in materia di spesa
- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 (facoltativo)

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti è stata prevista una maggiore semplificazione, attraverso la previsione di un DUP iper-semplificato, sfornando i contenuti.

Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

D.U.P. IPER-SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

LAMPADE VOTIVE

Servizi gestiti in forma associata

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (comune capo file: BOVOLONE)

Servizi affidati a organismi partecipati

SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI: è gestito dalla società partecipata ESA-Com S.p.A. con la modalità del porta a porta.

Sempre tramite società partecipata CAMVO s.p.a. vengono gestiti i servizi di pubblica illuminazione e la gestione calore degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici.

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ESA COM SPA	www.esacom.it	0,50000	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
CISI SRL IN LIQUIDAZIONE		0,03400	ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE, IN PROPRIO E/O PER MEZZO DI TERZI E/O PER CONTO DI TERZI, DI SERVIZI DESTINATI A RISPONDERE AD ESIGENZE PUBBLICHE, DI UTILITÀ SOCIALE E DI TUTELA AMBIENTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
CAMVO SPA	www.camvo.it	1,49000	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE ED IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS		0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUE VERONESI S.C. A R.L.	www.acqueveronesi.it	0,06000	Gestione del Servizio Idrico Integrato di cui alla L. 05.01.1994 n. 36 e alla L.R. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione		0,00	0,00	0,00	0,00

Gestione delle risorse umane

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Tale programmazione risulta conforme alle linee di indirizzo contenute nel decreto dell'8 maggio 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2018.

Essendo l'approvazione della programmazione del fabbisogno di personale, per espressa previsione di legge, competenza della Giunta Comunale, se ne riporta nel presente DUP l'intero contenuto, pur mantenendo in capo alla Giunta la competenza a deliberare in materia.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, così come riportata nella deliberazione di G.C. n. 69 del 11/11/2020 riferita al triennio 2020-2022 prevede l'eventuale copertura dei posti nel rispetto della normativa vigente nel tempo e all'utilizzo di personale di altri enti "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006; .

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il quadro normativo relativo alla gestione del personale

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge.

Il principale vincolo di natura finanziaria è costituito dal tetto di cui all'art. 1 comma 557 *quater* della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone, per gli enti soggetti alle regole del pareggio di bilancio costituzionale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, riferimento fisso anche per gli anni successivi. Per gli enti non sottoposti alle regole del pareggio di bilancio costituzionale, il riferimento è differente, ed è disciplinato dal successivo comma 562 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; in questo caso, infatti, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Per la prima tipologia di enti il raffronto viene effettuato sulla spesa impegnata, mentre sugli enti di minori dimensioni, il raffronto

è “sulle teste”.

Nella tabella sottostante si riepilogano i vincoli in materia assunzionale (turn over).

Comuni destinatari	Regola	Riferimento normativo
popolazione fino a 1.000 ab.	Turn over 100% (sulle teste) + resti triennio precedente	art. 1 c. 562, legge n. 296/2006
popolazione compresa fra i 1.000 e i 5.000 abitanti con spesa per personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio immediatamente precedente	100% spesa cessati anno immediatamente precedente + resti triennio immediatamente precedente	art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014 art. 22 c. 2, D.L. n. 50/2017 art. 1 c. 863 L. 205/2017
popolazione superiore a 1.000 abitanti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello indicato dal D.M. 10 aprile 2017	Dal 2019 si passa al 100% spesa cessati 2018 + resti triennio immediatamente precedente	art. 1 c. 228, legge n. 208/2015 art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014 art. 22 c. 2, D.L. n. 50/2017
popolazione superiore a 1.000 abitanti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello indicato dal D.M. 10 aprile 2017 e con rispetto del saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente.	Dal 2019 si passa al 100% della spesa cessati anno immediatamente precedente + resti triennio immediatamente precedente	art. 1 c. 479, legge n. 232/2016 art. 22 c. 3, D.L. n. 50/2017
Comuni con popolazione superiore a 1.000 ab. ed altri enti locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica	Dal 2019 si passa al 100% della spesa cessati anno immediatamente precedente + resti triennio immediatamente precedente	art. 1 c. 228, legge n. 208/2015 art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014 art. 2 c. 2, D.L. n. 50/2017
Comuni con popolazione superiore a 1.000 ab. ed altri enti locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica che rispettano il saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente	Dal 2019 si passa al 100% della spesa cessati anno immediatamente precedente + resti triennio immediatamente precedente	art. 1 c. 228, legge n. 208/2015 art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014 art. 22 c. 2, D.L. n. 50/2017

Il meccanismo del turn over è stato tuttavia recentemente rivisto dal D.L. n. 34/2019 cosiddetto decreto “Crescita” che, con l'articolo 33 interviene in materia di **facoltà assunzionali**, consentendo di aumentarle agli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. Per gli enti territoriali meno

virtuosi, la sostenibilità finanziaria di tale rapporto dovrà concludersi nel 2025; in difetto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio. Il medesimo decreto n. 34/2019, all'art. 33, commi da 2-bis a 2-quater, dispone che alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale educativo degli enti locali si applichino le norme generali che ampliano, in via transitoria, i limiti di durata delle graduatorie a seconda dell'anno di approvazione, con riferimento agli anni 2010-2018. Ad oggi si è in attesa del prescritto decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che fisserà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019 le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. Fino all'emanazione di tale decreto, continuano ad applicarsi le regole del turno over come da tabella soprastante.

La materia delle assunzioni di personale a tempo indeterminato prevede inoltre alcune deroghe, con particolare riferimento al personale appartenente alla polizia locale (Art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 4/2017, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana: in particolare è prevista la possibilità di assunzione per il 2018 nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Ulteriore disciplina particolare è prevista per il personale dei servizi educativi scolastici, ai sensi dell'art. 1, commi da 228-bis a 228-quinquies, legge di stabilità 2016 n. 208/2015, introdotti dal D.L. n. 113/2016, attuando il Piano triennale straordinario di assunzioni di personale insegnante ed educativo.

La legge di bilancio per il 2019 prevede, al comma 446, che nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del

decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, alle condizioni ivi specificate.

Si riepilogano inoltre, nella seguente tabella, le casistiche in cui, ai sensi delle normative a fianco riportate, scatta la sanzione del divieto di assunzione di personale dipendente:

Casistica	Riferimento normativo	Note
Mancata adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione organica con successiva trasmissione con decorrenza dalle programmazioni per il triennio 2019/2021 al portale SICO della R.G.S. entro 30 giorni dalla sua approvazione	art. 6 c. 6, D.Lgs. n.165/2001	qualunque tipologia di contratto
Mancata ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero	art. 33, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001	qualunque tipologia di contratto
mancata trasmissione dei piani entro 30 giorni dalla loro adozione	articolo 6-ter, comma 5, del Dlgs 165/2001	
Mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali	art. 9, c. 1, legge n. 243/2012 comma 475, lett. e, legge n. 232/2016):	Sanzione abrogata dall'art. 1 comma 823 della Legge n. 145/2018. Confermata però la sanzione sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la

		violazione si riferisce ai sensi dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016.
Mancato invio certificazione finale su rispetto saldo entro le scadenze di legge	art. 1, c. 470, legge n. 232/2016;	Divieto solo per assunzioni a tempo indeterminato
Mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali	art. 1, c. 476, legge n. 232/2016;	Sanzione abrogata dall'art. 1 comma 823 della Legge n. 145/2018.
Mancata Adozione del piano triennale delle azioni positive e delle pari opportunità	Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006	Divieto per nuovo personale compreso quello delle categorie protette
Mancata adozione del Piano delle Performance	art. 10, D.Lgs. n. 150/2009	
Mancato contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013	art. 1, c. 557 e ss. e c. 562, legge n. 296/2006 Art. 1, comma 762, L. 208/2015	Per i comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno e le Unioni di comuni) il riferimento è al tetto alla spesa di personale riferita all'anno 2008
Mancato rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.	Art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016	Il divieto permane fino all'adempimento
Mancate comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà	Art. 1, comma 508, L. n. 232/2016	Il divieto permane fino all'adempimento
Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA	Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008	Il divieto permane fino all'adempimento
Presenza di stato di deficitarietà strutturale e di dissesto	Art. 243, comma 1, D.Lgs. 267/2000.	le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli

Un ulteriore vincolo per gli enti locali è stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012) con riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate condizioni, rimanendo comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009. L'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 160/2016, nel modificare l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., stabilisce l'esclusione delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dalle limitazioni previste dal predetto comma. Il medesimo decreto ha inoltre abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, ovvero l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

Il D.L. n. 50/2017, all'art. 22 ha disposto che, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

La legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto pesanti vincoli in materia di copertura dei posti relativi alle posizioni dirigenziali (indisponibilità dei posti vacanti alla data del 15/10/2015 e divieto di copertura dei medesimi posti, obbligo di provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti (ovvero in sede di programmazione del fabbisogno di personale), nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali

duplicazioni).

L'art. 22 comma 5 del D.L. 50/2017 prevede che il divieto di assumere a tempo indeterminato di cui art.1, comma 420, lettera c), legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applichi per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Ancora il D. Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", all'art. 20 disciplina, recentemente modificato dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), tra gli altri, il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni attraverso il piano straordinario di assunzioni di personale non dirigenziale per il triennio 2018-2020, indicando vincoli e modalità di attuazione del medesimo piano.

In particolare la norma in questione prevede la possibilità di stabilizzare personale assunto a tempo determinato con almeno tre anni di servizio al 31/12/2017, anche non continuativi, negli ultimi otto, che sia in servizio alla data di stabilizzazione e che sia stato reclutato con procedure concorsuali. Tale personale può essere assunto anche presso l'amministrazione cui la funzione per la quale il dipendente viene assunto è stata conferita.

L'art. 16 comma 5 del D.L. 91/2017 prevede che negli anni 2018 e 2019, i comuni i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale (SPRAR) possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti a detta spesa non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il comma 200 dell'art. 1 della Legge 205/2017 prevede che, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui:

- all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 2010 (tetto spesa lavoro flessibile);
- e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006 (tetto spesa personale).

Infine il comma 362 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) prevede la proroga delle graduatorie per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni, con modalità differenti a seconda della data di approvazione della graduatoria, introducendo per le graduatorie approvate dal 01/01/2019 la regola in base alla quale le medesime sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso (comma 361).

Dal 2019, inoltre, il comma 360 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300 (concorsi pubblici unici). Tuttavia, fino alla data di entrata in vigore del decreto che stabilisce le modalità di esecuzioni di tali concorsi pubblici unici, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Ulteriori novità in materia di personale sono state introdotte dalla Legge 56/2019 del 19/06/2019 cosiddetta "Legge concretezza" (Legge Bongiorno) "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo".

Il provvedimento, reca importanti novità in materia di:

- contrasto all'assenteismo, mediante l'introduzione delle rilevazione dei dati biometrici
- buoni pasto, prevedendo il rimborso dei buoni pasto a favore dei dipendenti direttamente da parte del datore di lavoro e rimborso da parte del MEF, per le procedure Consip che sono state oggetto di risoluzione da parte della ConsipS.p.A.
- mobilità volontaria e mobilità collettiva

- assunzione di categorie protette, nonché di mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato.
- modalità di svolgimento dei concorsi pubblici (eliminazione dell'obbligo di procedere al preventivo svolgimento delle procedure di mobilità)

Viene inoltre prevista l'istituzione del Nucleo della Concretezza, cui la legge attribuisce la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

In data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto, dopo aver ottenuto l'approvazione della Corte dei Conti il 15 maggio 2018, il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Regioni Autonomie locali, dopo ormai oltre 8 anni di totale blocco.

Il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previsto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è stato rinviato al 01/07/2019 (articolo 22, comma 8, modificato dall'art. 1 comma 1131 lettera f dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019).

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull'ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto.

Alla luce di tali interventi normativi in materia di personale, la politica contenuta nel piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede la seguente programmazione in materia di personale:

Personale in servizio al 31/12/2018 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	1	1	0
Categoria B3	0	0	0
Categoria C	2	2	0
Categoria D1	1	1	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	4	4	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **4**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	4	176.531,95	33,51
2017	3	168.879,61	30,36
2016	4	192.653,02	33,41
2015	4	191.176,69	33,75
2014	4	180.003,32	28,98

Vincoli di finanza pubblica

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, ricordiamo la legge n. 243/2012, contenente le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Le norme di riferimento fino all'anno 2018 sono rappresentate dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017).

La materia degli equilibri costituzionali ha subito recentissimamente una modifica estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

Già nel corso del 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la circolare n. 25 del 03 ottobre 2018, in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).

Tale impostazione è stata confermata dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

Al riguardo, si segnala che nel corso della riunione della Commissione Arconet del 9 gennaio 2019 sono stati presi in esame gli aggiornamenti degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito delle modifiche intervenute al codice dei contratti

pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019. In particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di “Verifica degli equilibri”, di cui al citato allegato 10, che include gli accertamenti e gli impegni definitivi, imputati all’esercizio di riferimento, gli stanziamenti definitivi riferiti al fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) e l’avanzo o disavanzo d’amministrazione, è stata sottoposta alla valutazione della richiamata Commissione l’ipotesi di inserire, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell’equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale e sugli obblighi che ai sensi dell’art. 187 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, discendono in caso di disavanzo.

Pertanto, nel corso del 2019 occorrerà monitorare i decreti di aggiornamento degli schemi di bilancio di cui all’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d’anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall’articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l’altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Le ulteriori novità riguardano i seguenti aspetti:

- superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823); - - cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell’applicazione dei commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (quindi gli enti territoriali che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell’ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020).

Con riferimento al pareggio di bilancio per l’anno 2018, ed alle conseguenti influenze sul 2019, la richiamata legge n. 145 del 2018, ha previsto:

- la conferma, per i soli enti locali, degli obblighi di monitoraggio e di certificazione del saldo non negativo dell’anno 2018 di

cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la conferma degli effetti peggiorativi, prodotti dal mancato o parziale utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dagli enti nell'anno 2018, sul saldo non negativo riferito al medesimo esercizio (certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019);

- la non applicazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in caso di mancato rispetto del saldo non negativo per l'anno 2018, delle sanzioni di cui ai commi 475 e seguenti della legge n. 232 del 2016, fatta eccezione per l'ipotesi di ritardato/mancato invio della certificazione (comma 823);

- la conferma, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce ai sensi dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 (comma 823).

In sede di previsione, dato il pareggio generale del bilancio, tale rispetto è di per sé verificato. L'attività dell'Ente sarà quindi incentrata al monitoraggio di tutte le entrate e di tutte le spese al fine di rispettare l'equilibrio di competenza anche in sede consuntiva.

Pertanto, al fine di verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, occorre far riferimento al prospetto degli equilibri generali di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011, come da allegato al rendiconto (allegato 10 al D.Lgs. 118/2011).

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

D.U.P. IPER-SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

ILLUSTRAZIONE DELLE SPESE PROGRAMMATE E DELLE ENTRATE PREVISTE PER IL LORO FINANZIAMENTO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	455.033,13	443.610,57	493.065,51	476.065,51	476.065,51	476.065,51	- 3,447
Contributi e trasferimenti correnti	69.437,78	88.529,45	149.395,01	149.395,01	144.395,01	144.395,01	0,000
Extratributarie	98.197,76	85.396,67	124.251,08	92.351,08	90.351,08	90.351,08	- 25,673
TOTALE ENTRATE CORRENTI	622.668,67	617.536,69	766.711,60	717.811,60	710.811,60	710.811,60	- 6,377
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	12.406,31	14.909,64	13.810,22	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	635.074,98	632.446,33	780.521,82	717.811,60	710.811,60	710.811,60	- 8,034
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	197.677,21	188.793,07	221.026,71	65.000,00	203.000,00	907.500,00	- 70,591
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	56.243,02	54.671,39	135.676,31	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	253.920,23	243.464,46	356.703,02	65.000,00	203.000,00	907.500,00	- 81,777
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	888.995,21	875.910,79	1.637.224,84	1.282.811,60	1.413.811,60	2.118.311,60	- 21,647

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	
	1	2	3	4	
Tributarie	480.001,14	448.868,05	559.588,31	533.581,37	- 4,647
Contributi e trasferimenti correnti	99.767,48	72.581,27	165.343,19	167.017,19	1,012
Extratributarie	97.252,97	83.754,44	141.782,41	109.265,96	- 22,934
TOTALE ENTRATE CORRENTI	677.021,59	605.203,76	866.713,91	809.864,52	- 6,559
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	677.021,59	605.203,76	866.713,91	809.864,52	- 6,559
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	182.836,71	153.085,75	285.465,31	245.465,31	- 14,012
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	182.836,71	153.085,75	285.465,31	245.465,31	- 14,012
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	859.858,30	758.289,51	1.652.179,22	1.555.329,83	- 5,861

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,4000	0,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	58.000,00	58.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	40.000,00	40.000,00
Terreni	0,7600	0,7600	60.000,00	60.000,00
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	17.500,00	17.500,00
TOTALE			175.500,00	175.500,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IMU - Imposta Municipale Propria:

sostituisce l'ICI dal 1° gennaio 2012 e si applica alle tipologie di immobili per le quali non è prevista l'abolizione ai sensi di legge.

Il gettito stimato è quantificato sulla base delle proiezioni effettuate applicando le aliquote vigenti e tenendo conto dell'andamento storico del gettito. La previsione è indicata al netto della quota trattenuta direttamente dallo Stato che alimenta il Fondo di Solidarietà Comunale. Non e' compresa l'IMU da terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti che viene inserita nel Fondo di Solidarietà Comunale.

2020: Euro 130.423,42

2021: Euro 130.423,42

2022: Euro 130.423,42

E' prevista annualmente la somma di € 10.000,00 per recupero evasione IMU.

TASI:

è il tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dai comuni, che la legge di stabilità ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 in sostituzione della maggiorazione TARES. L'intento legislativo era quello di sostituire nel bilancio comunale il gettito IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione della TARES; in tal modo il carico fiscale non grava soltanto sui proprietari di immobili ma anche su tutti coloro che a vario titolo usufruiscono dei servizi dei comuni (servizi indivisibili).

Con la sua istituzione è stato azzerato dal 2014 il rimborso statale che garantiva la copertura delle minori risorse derivanti dall'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale.

Le previsioni sono state calcolate con le aliquote previste per il 2018, con esclusione dell'abitazione principale. La quota relativa all'abitazione principale è stata inserita come trasferimento nel Fondo di Solidarietà Comunale stimata dal MEF in Euro 38.478,21.

2020: Euro 68.000,00

2021: Euro 68.000,00

2022: Euro 68.000,00

E' prevista annualmente la somma di € 4.000,00 per recupero evasione TASI.

TARI:

è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo dei rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.). La sua applicazione è analoga a quella della Tares.

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la fatturazione e riscossione del tributo è affidato alla società ESA-Com S.p.A.

L'obiettivo economico, obbligatorio da rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, così come stabilito dal comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Le tariffe e le modalità di applicazione del tributo sono stabilite in apposite deliberazioni del Consiglio Comunale sulla base del piano finanziario del servizio redatto dalla società ESA-Com S.p.A..

Addizionale Comunale IRPEF:

Il gettito stimato è stato calcolato sulla base dei dati dei redditi imponibili forniti dal Ministero e dei gettiti degli anni passati.

L'incasso avviene mediante accredito da parte dell'Agenzia delle Entrate come previsto dalla normativa vigente. Non esiste alcuna possibilità per il Comune di verificare l'esattezza degli accrediti.

2020: Euro 73750,08

2021: Euro 73750,08

2022: Euro 73750,08

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:

Previsto dalla legge di stabilità 2014, è tutt'ora soggetto ad ulteriori variazioni che ne rendono particolarmente incerta la quantificazione.

Le previsioni sono state inserite in bilancio con riferimento al comunicato del Ministero dell'Interno per l'anno 2019.

Il fondo, come previsto dalla normativa, è iscritto a bilancio tra le entrate tributarie, pur costituendo a tutti gli effetti un trasferimento erariale.

2020: Euro 181332,01

2021: Euro 181332,01

2022: Euro 181332,01

Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni:

La gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2019, è stata affidata alla Società ABACO S.p.A. Entro fine 2019 si dovrà effettuare la gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio.

Il gettito presuntivo stimato è pari ad € 1.360,00.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

La possibilità di effettuare spese in conto capitale è fortemente influenzata dalla capacità di reperimento di risorse, sempre più ridotta, a causa di una limitata autonomia finanziaria, oltre all'obbligo del pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità, consistente nell'obbligo del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Nel corso del triennio sono previste le seguenti risorse per il finanziamento degli investimenti

Tipologia di entrata	2020	2021	2022
Contributi e trasferimenti in conto capitale	50.000,00	180.000,00	750.000,00
Entrate da concessioni cimiteriali	5.000,00	5.000,00	100.000,00
Altre entrate in conto capitale da permessi di costruire	10.000,00	18.000,00	57.500,00
	65.000,00	203.000,00	907.500,00

Le spese in conto capitale attengono:

- alle opere di importo pari o superiori a 100.000,00 per cui è richiesta la programmazione triennale delle Opere Pubbliche e l'elenco annuale
- alle spese di investimento, come specificato di seguito:

descrizione della spea	2020	2021	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI		100.000,00	
MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICI	2.000,00		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	5.000,00		
Costruzione di loculi e colombari			100.000,00
AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE		100.000,00	
SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE/SPORTIVO ASSOCIATIVO			300.000,00
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO TURISTICO CICLOPEDONALE IN LOCALITA' PALAZZINA-MALCANTONE			500.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STRADE	50.000,00		
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	6.500,00	300,00	
QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SISTEMAZIONE EDIFICI DEL CULTO (CIR.REGIONALE N. 8/99) RIF. E. 4053	500,00	900,00	1.750,00
QUOTA PARTE 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/98	1.000,00	1.800,00	5.750,00
	65.000,00	203.000,00	907.500,00

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

La politica d'indebitamento adottata dall'Ente risponde a due esigenze fondamentali: la prima dovuta alle regole di calcolo per il rispetto degli equilibri costituzionali di cui alla Legge n. 243/2012, che non considerano rilevanti le entrate provenienti dal ricorso all'indebitamento, la seconda dovuta alla necessità di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla politica fiscale comunale.

L'indebitamento complessivo al 31/12/2018 ammonta a complessivi € 1.035.606,90.

Il Comune può ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'art. 202 per la realizzazione degli investimenti o per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge. Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a decorrere dall'anno 2015, il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Nel triennio non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

B – Spese

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse disponibili e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio e di cassa.

Analogamente alla previsione dell'entrata, la previsione di spesa corrente, si è fondata partendo dalle spese sostenute negli esercizi precedenti, obbligatorie e ricorrenti, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, nonché delle nuove o maggiori spese conseguenti al fabbisogno dell'ente, per il perseguimento egli obiettivi di cui ai relativi Documenti Programmatici, per il funzionamento dei servizi, naturalmente, delle risorse del bilancio, per il principio dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto, altresì, di quelle derivanti dall'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, introdotta dal nuovo sistema contabile (D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i).

Particolare attenzione, è riservata alla costituzione e rappresentazione a regime degli accantonamenti per “rischi e spese potenziali”, per il “fondo crediti di dubbia esigibilità”. Il nuovo principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, prevede, infatti, l'obbligatorietà di inserire in bilancio degli accantonamenti per passività potenziali (fondo spese e rischi) e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Viene indicato come spesa corrente, l'importo della singola missione stanziata per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi del lavoro dipendente, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni, oneri di ammortamento ecc.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'articolo 21 del Nuovo Codice, lo ricordiamo, è quello che fissa l'obbligo di approvazione biennale dell'acquisto di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro prevedendo che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio.”

Il programma per il biennio 2020 – 2021 risulta negativo i quanto tali tipologie di acquisto sono inferiori alla soglia dei 40.000,00 euro.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

I lavori da realizzare nel **primo anno** del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Si riportano le schede dell’elenco annuale redatte facendo riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018, recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” emanato ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0	170.000,00	750.000,00	920.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0	0
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	100.000,00	100.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 D.Lgs n. 163/2006	0	0	0	0
Stanziamenti di bilancio	0	10.000,00	0	10.000,00
Altro	0	10.000,00	0	10.000,00
Totali	0	200.000,00	900.000,00	1.100.000,00

Accantonamento di cui all'art 12, comma 1 del 207/2012 riferito al primo anno	Importo (in euro)
	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. prog (1)	CODICE AMM.NE	CODICE ISTAT			Codice NUTE (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		005	023	09		01	A05/08	Ampliamento volumi da destinare a servizi per l'adeguamento della palestra della scuola primaria "GIANNI RODARI"	2	0	100.000,00	0	100.000,00	N	0	
2		005	023	09		04	A05/08	Realizzazione di interventi sull'involucro degli edifici pubblici sulle chiusure trasparenti e sugli impianti dei medesimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e della preventiva diagnosi energetica dell'edificio per l'individuazione delle principali inefficienze energetiche	2	0	100.000,00	0	100.000,00	N	0	
3		005	023	09		01	A05/31	Ampliamento cimitero comunale	2	0	0	100.000,00	100.000,00	N	100.000,00	99
4		005	023	09		01	A01/01	Realizzazione pista ciclabile di collegamento Concamarise via Capitello - Sanguinetto	3	0	0	500.000,00	500.000,00	N	0	
5		005	023	09		01	A05	Realizzazione nuovo centro civico culturale polivalente 2° stralcio	3	0	0	300.000,00	300.000,00	N	0	
Totale										0	200.000,00	900.000,00	1.100.000,00		100.000,00	

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
- (4) Vedi tabella 1 e tabella 2
- (5) Vedi art 128 comma 3 del d.lgs 163/2005 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 massima priorità 3 minima priorità)
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art 53 comm 5-7 del d.lgs 163/2005 e s.m. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso alternativo compilare la scheda 25.
- (7) Vedi tabella 3

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	Manutenzione straordinaria scuole elementari	2012	140.000,00	139.257,78	742,22	CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI PROPRI
2	Manutenzione straordinaria scuole elementari	2013	389.216,50	387.103,77	2.112,73	CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI PROPRI
3	Centro sociale sportivo associativo	2015	403.425,75	380.933,70	22.492,05	CONTRIBUTO STATALE - FONDI PROPRI
4	ASCENSORE SALA CIVICA	2017	50.000,00	7.612,80	42.387,20	CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI PROPRI
5	Manutenzione straordinaria Via traversa capitulo	2018	53.489,68	4.701,88	48.787,80	

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	291.006,96	2.000,00	0,00	293.006,96	291.012,70	100.000,00	0,00	391.012,70	291.012,70	0,00	0,00	291.012,70
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
4	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00
5	9.198,72	500,00	0,00	9.698,72	4.698,72	900,00	0,00	5.598,72	4.698,72	301.750,00	0,00	306.448,72
6	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	100.000,00	0,00	105.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
10	85.040,23	57.500,00	0,00	142.540,23	87.554,23	2.100,00	0,00	89.654,23	87.554,23	505.750,00	0,00	593.304,23
11	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
12	111.921,02	5.000,00	0,00	116.921,02	110.256,96	0,00	0,00	110.256,96	110.256,96	100.000,00	0,00	210.256,96
13	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14.573,65	0,00	0,00	14.573,65	18.197,45	0,00	0,00	18.197,45	18.197,45	0,00	0,00	18.197,45
50	48.735,40	0,00	48.535,62	97.271,02	46.330,50	0,00	45.961,04	92.291,54	44.020,00	0,00	48.271,54	92.291,54
60	500,00	0,00	500.000,00	500.500,00	500,00	0,00	500.000,00	500.500,00	500,00	0,00	500.000,00	500.500,00
99	0,00	0,00	306.100,00	306.100,00	0,00	0,00	306.100,00	306.100,00	0,00	0,00	306.100,00	306.100,00
TOTALI	669.275,98	65.000,00	854.635,62	1.588.911,60	664.850,56	203.000,00	852.061,04	1.719.911,60	662.540,06	907.500,00	854.371,54	2.424.411,60

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	Spese correnti	Spese per investimento		
1	408.122,96	5.251,30	0,00	413.374,26
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18.255,50	0,00	0,00	18.255,50
4	79.285,82	3.854,81	0,00	83.140,63
5	9.298,72	22.992,05	0,00	32.290,77
6	8.637,61	0,00	0,00	8.637,61
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22.469,09	0,00	0,00	22.469,09
10	132.537,54	135.911,51	0,00	268.449,05
11	8.865,22	0,00	0,00	8.865,22
12	128.804,90	47.482,36	0,00	176.287,26
13	750,00	0,00	0,00	750,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600,00	0,00	0,00	600,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6.561,31	0,00	0,00	6.561,31
50	48.735,40	0,00	48.535,62	97.271,02
60	500,00	0,00	500.000,00	500.500,00
99	0,00	0,00	332.301,03	332.301,03
TOTALI	873.424,07	215.492,03	880.836,65	1.969.752,75

Altri eventuali strumenti di programmazione

1) PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco, deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

In materia di acquisto di immobili pubblici, il DL 50/17 stabilisce che non si applica l'obbligo di dichiarare l'indispensabilità e l'indilazionabilità per gli acquisti di immobili pubblici finanziati con risorse del Cipe o cofinanziati dalla Ue, oppure dallo Stato o dalle regioni. In questi casi, non occorre neppure acquisire attestazione di congruità del prezzo da parte dell'agenzia del Demanio. Rimane comunque l'obbligo dell'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio di cui all'art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011.

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio che non vi sono, alla data attuale, beni immobili di proprietà che non siano più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali o suscettibili di valorizzazione o di dismissione.

2) PIANO DEGLI INCARICHI: limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP). Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla misura percentuale dello 0,5% della spesa corrente prevista in bilancio.

3) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

L'art. 2 della Legge n. 244 del 24.12.2007, che stabilisce:

- comma 594: "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
 - a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali";
- comma 595: "Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze";
- comma 596: "Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici";
- comma 597: "A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente";
- comma 598: "I Piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 54 del codice amministrativo digitale, di cui al citato Decreto Legislativo n. 82 del 2005";

I diversi Settori e i Servizi dell'Ente interessati dal piano triennale hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie e a predisporre la parte di propria competenza del Piano Triennale di Razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall'articolo 2 comma 594, della Legge n. 244 del 24.12.2007: all'esito di tale istruttoria si riporta nella tabella sottostante detto Piano Triennale per il periodo 2020-2022.

Tipologia di spesa	Misure proposte
Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro	La dotazione informatica a disposizione degli uffici comunali è limitata ad una postazione per ciascuna area o settore ed una postazione per gli amministratori.

nell'automazione d'ufficio	Le dotazioni strumentali assegnate ai vari uffici risultano efficienti ed essenziali per il corretto funzionamento degli stessi, non si rilevano apparecchiature in sovrannumero e non si ravvisa quindi l'opportunità né la convenienza economica di ridurre il loro numero. In dettaglio l'Ente dispone di un solo server di rete e di una sola postazione informatica PC-clients per ciascun dipendente amministrativo che svolge lavoro d'ufficio, su cui sono installati esclusivamente i software di rete, di sistema, gestionale ad uso di ciascun ufficio e di sicurezza antivirus minimi ed indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali e per la sicurezza delle banche dati anche in adempimento al Documento programmatico-Piano operativo per l'adozione misure di sicurezza nel trattamento dati personali nell'ambito delle attività del Comune. Tale dotazione prevede un server di rete e n. 8 clients. Gli uffici comunali dispongono inoltre di una fotocopiatrice a noleggio. L'eventuale eliminazione nel triennio di riferimento di alcune dotazioni informatiche risulterebbe in contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e con il perseguimento degli obiettivi dell'Ente. Nel corso dell'anno 2015 e inizio 2016 si è reso necessario provvedere alla sostituzione dei software gestionali in uso degli uffici Segreteria, Ragioneria e Demografici ciò al fine di adeguare i sistemi informatici utilizzati con i Comuni di Sanguinetto e Salizzole con i quali è stata sottoscritta la convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali approvata con delibera di C.C. 48/2011.
Autovetture di servizio	L'Ente non dispone né di "auto blu" né di auto di servizio eccedenti quelle strettamente necessarie all'espletamento dei servizi istituzionali. L'ente dispone inoltre di un'autovettura Fiat Panda, immatricolata nel 2007, ed usata occasionalmente, e subordinatamente alle necessità dei servizi sociali, anche dai dipendenti e dagli amministratori per missioni e spostamenti strettamente connessi alle proprie mansioni ed ai propri compiti istituzionali. In caso di non disponibilità di detta auto e di mancanza di servizi pubblici adeguati, dipendenti ed amministratori usano le proprie autovetture private. Nel corso dell'anno 2010 è stato acquistato con contributi pubblici un autoveicolo ad uso trasporto persone anziane o disabili presso strutture sanitarie per accertamenti e/o ritiro referti. Il servizio ha natura sociale, è destinato dunque a determinate categorie di utenza disagiata, non ha pertanto carattere di universalità, ed è effettuato secondo le disposizioni di uno specifico regolamento approvato in Consiglio Comunale, avvalendosi dell'apporto di volontari, con il coordinamento dei Servizi Sociali del Comune

	Le somme previste fanno riferimento a manutenzione ordinaria delle autovetture di servizio (carburante, riparazioni, pagamento tassa automobilistica ed assicurazione ecc.). Si evidenzia che sul bilancio sono imputate le spese di gestione (fornitura carburante, manutenzioni, revisioni, coperture assicurative, bolli ed altri oneri di legge) relative a tutti i mezzi a disposizione. Le caratteristiche dei servizi resi e la logistica del territorio non consentono peraltro mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo. In caso di missione per conto dell'Ente il personale utilizza tendenzialmente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, il proprio mezzo di trasporto privato, o laddove possibile i mezzi pubblici, esponendo rimborso delle relative spese. Gli amministratori utilizzano nella maggior parte dei casi i propri mezzi di trasporto privati.
Beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali	SEDE MUNICIPALE N.C.E.U. Comune di Concamarise – Foglio 4, Mappale n. 8 La sede municipale del Comune di Concamarise è collocata nel centro abitato del paese in fregio alla strada provinciale S.P. n. 22 “Dei Castelli”. L’edificio si sviluppa in n. 2 piani fuori terra con un piccolo locale seminterrato adibito a ripostiglio posto sul retro dell’edificio il quale a seguito di un intervento di ristrutturazione generale risalente agli anni 1990, ha reso possibile una migliore predisposizione degli uffici e dell’impiantistica dislocati al piano terra e primo. Altri interventi di recente realizzazione hanno riguardato sostanzialmente la manutenzione straordinaria del manto di copertura dell’edificio a seguito di danneggiamento causato da una forte grandinata verificatasi nel 2005. La superficie coperta dell’immobile adibito a sede municipale è pari a mq. 95, per un volume di mc. 570,00. SCUOLE ELEMENTARI N.C.E.U. Comune di Salizzole – Foglio 36, Mappale n. 344 La scuola elementare è stata realizzata intorno agli anni quaranta su una porzione di terreno ricadente sul territorio del Comune di Salizzole a confine con il Comune di Concamarise, sviluppata su n. 2 piani ove sono dislocate le aule ed un piano seminterrato adibito a magazzino. Negli anni novanta è stata soggetta ad un intervento di ristrutturazione con successivo ampliamento terminato nell’anno 2003 realizzando un nuovo corpo di fabbrica

	collegato sul retro all'edificio principale, sviluppato su due piani ed adibito a spogliatoi al piano terra e palestra al piano primo. Altri interventi di recente realizzazione hanno riguardato sostanzialmente la manutenzione straordinaria del manto di copertura dell'edificio a seguito di danneggiamento causata da una forte grandinata verificatasi nel 2005. La superficie coperta dell'immobile adibito a scuole elementari è pari a mq. 370, per un volume di mc. 3.850,00, mentre per quanto riguarda la porzione adibita a spogliatoi e palestra, la superficie coperta è pari a mq. 215,00, per un volume di mc. 1.620,00 Nella programmazione triennale 2012/2014 è stato inserito un intervento di ristrutturazione e adeguamento strutturale e normativo della copertura della scuola primaria "Gianni Rodari" per la prevenzione del rischio sismico, per un importo di € 140.000,00. L'intervento prevede il rifacimento completo della struttura di copertura e di adeguamenti strutturali per la prevenzione del rischio sismico. Nelle programmazioni dell'ultimo triennio, sono stati realizzati due distinti interventi che hanno riguardato il rifacimento della copertura e la ristrutturazione dell'intero edificio scolastico ai fini del ripristino dei requisiti di agibilità a seguito dei danni causati dal sisma del 29/05/2012 che hanno comportato all'emissione dell'ordinanza n. 7/2012 con la quale veniva dichiarata l'inagibilità della scuola primaria Gianni Rodari. La spesa complessiva dei suddetti interventi ammonta ad Euro 500.000,00. Con delibera di G.C. n. 65 del 18/12/2015 è stato approvato un progetto per la realizzazione di opere complementari al progetto approvato con delibera di G.C. n. 64 del 16/12/2013, da realizzare sull'involucro edilizio per favorire il risparmio energetico per un importo complessivo di Euro 98.420,00. L'opera è stata completata alla fine dell'anno 2016. Nel corso dell'anno 2017 il Comune è risultato assegnatario di un contributo regionale di Euro 14.025,00, giusta D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017, confermato con D.R. n. 228 del 05/07/2017 per la realizzazione di un intervento volto alla sostituzione e la messa in sicurezza della serramentistica fronte est piani terra e primo e delle uscite di emergenza della scuola primaria "Gianni Rodari". Il costo complessivo per tale intervento ammonta a complessivi Euro 34.000,00 come da progetto definitivo/esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 20 del 20/04/2017, cofinanziato per la quota non
--	---

	coperta dal contributo regionale con fondi propri di bilancio per €. 19.975,00. Detto intervento è stato regolarmente completato e rendicontato alla Regione del Veneto alla data del 30/11/2017. Date le funzioni fondamentali del Comune nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, di cui l'istruzione rappresenta settore paradigmatico, nonché gli obblighi di realizzazione, fornitura e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie, posti a carico del Comune ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) della legge 11/01/1996 n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica", si conferma la necessità di mantenere la disponibilità di tali beni immobili e provvedere agli opportuni interventi di manutenzione e messa in sicurezza. La natura di funzione fondamentale per il Comune dell'istruzione pubblica, comprensiva dei servizi per gli asili nido, assistenza scolastica e refezione, nonché dell'<i>edilizia scolastica</i> è confermata dalla legge 5/05/2009 n.42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione", combinato disposto di cui all'art. 11 comma 1 lett. a) n. 1 ("funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, <i>come individuate dalla legislazione statale</i>") ed all'art. 21 comma 3 lett. c) che annovera l'istruzione pubblica tra le funzioni da considerare ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, nonché dall'art. 3 comma 1 n. 3) del D. Lgs. 26/11/2010 n. 216 "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province". EDIFICIO POLIVALENTE - EX. CHIESA DI S.LORENZO E S.STEFANO N.C.T. - N.C.E.U. Comune di Concamarise – Foglio 2, Mappale 313 L'edificio è collocato nel centro storico del paese in loc. Piazza, in fregio alla strada provinciale S.P. n. 48, e rappresenta una delle strutture edilizie di maggiore interesse storico-artistico esistente sul territorio comunale, costruito, secondo reperti storici rinvenuti, intorno al 1400. L'immobile, sconsacrato, in origine di proprietà della parrocchia di S.Lorenzo e S.Stefano è stato acquistato dal Comune di Concamarise nell'anno 2007, il quale, a seguito di un sostanzioso intervento di restauro generale per il recupero della struttura, terminato nell'ottobre dell'anno 2009, è stato trasformato in un edificio polifunzionale a
--	--

	servizio del paese adibito a varie attività di tipo sociale, istituzionale e ludico. La superficie coperta dell'edificio polifunzionale è pari a mq. 460,00 per un volume di circa 4.300,00 mc. SALA CIVICA N.C.E.U. Comune di Concamarise – Foglio 4, Mappale n. 188 L'edificio, ricavato a seguito della demolizione di un ex. teatro di proprietà comunale intorno agli anni '80, è collocato nel centro abitato del paese in fregio alla strada provinciale S.P. n. 22 "Dei Castelli". Nell'anno 2008, l'immobile sviluppato in n. 2 piani fuori terra è stato oggetto di un intervento edilizio di ristrutturazione generale, terminato alla fine dell'anno 2009, con l'individuazione di n. due locali destinati alle associazioni locali, n. due ambulatori medici, ed una sala principale ove si tengono le riunioni del Consiglio Comunale, nonché utilizzata per le varie riunioni proposte dall'Amministrazione con la cittadinanza. Nel corso dell'anno 2017 il Comune è risultato assegnatario di un contributo regionale di Euro 20.678,67, confermato con D.G.R.V. n. 1833 del 15/11/2016, per la realizzazione di intervento volti all'abbattimento di barriere architettoniche. Il costo complessivo per tale intervento ammonta a complessivi Euro 50.000,00 come da progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 54 del 20/11/2017, cofinanziato per la quota non coperta dal contributo regionale con fondi propri di bilancio per €. 29.321,33. Il termine dei lavori per tale intervento, compresa la relativa rendicontazione alla struttura regionale è previsto per la fine del mese di aprile 2018. La superficie coperta dell'edificio è pari a mq. 240,00 per un volume di circa 1.650,00 mc. L'edificio assolve a funzioni istituzionali e di rilevante utilità sociale, garantendo servizi primari di assistenza e fungendo da luogo di aggregazione sociale, specialmente per le locali associazioni di volontariato; tutte destinazioni ed utilizzi fondamentali in una piccola comunità come Concamarise. CENTRO SOCIALE - EDIFICIO "PRO LOCO" N.C.E.U. Comune di Concamarise – Foglio 6, Mappale n. 339 L'edificio, costruito negli anni '90, è collocato all'interno di un'area verde per servizi culturali e della comunità nel centro abitato del paese in una traversa della via
--	---

	principale che attraversa il centro del paese corrispondente alla strada provinciale S.P. n. 22 "Dei Castelli". L'immobile, sviluppato in un unico piano fuori terra avente una superficie coperta di mq. 68,00 per un volume di mc. 210,00, viene utilizzato dall'associazione "Pro-Loco" che gestisce ed organizza annualmente manifestazioni per la collettività del paese. Nel corso dell'anno 2015, il Comune di Concamarise è stato aggiudicatario di un finanziamento Ministeriale di Euro 400.000,00 a valere sul programma ministeriale denominato "Nuovi progetti di interventi", indetto dal Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti. Sull'opera in argomento è stato approvato con D.G.C. n. 56 del 26/10/2015, esecutiva, avente ad oggetto: Finanziamenti di cui al programma "Nuovi Progetti di Interventi" in attuazione del decreto legge 21.06.2013, n.69 e D.L. n. 133 del 12.09.2014. Approvazione progetto esecutivo dei lavori di: "Qualificazione e manutenzione del territorio mediante recupero e riqualificazione di volumetria esistente del fabbricato posto sull'Area Verde comunale in via Capitello, da destinare a nuovo Centro Civico Culturale Polivalente" - 1° Stralcio." I lavori sono iniziati nel corso dell'anno 2016 e termineranno entro l'anno 2018. Nell'annualità 2021 è stata prevista la realizzazione del secondo stralcio funzionale per una somma preventivata di complessivi euro 300.000,00, ai quali si farà fronte previa richiesta di finanziamenti verso i vari Enti.
--	--

Gli edifici sopra descritti sono tutti di proprietà comunale ed utilizzati per le varie attività istituzionali, didattiche e sociali. La loro eventuale dismissione comporterebbe la necessità di ricorrere a locazioni di altri immobili.

4) COMPATIBILITÀ DEL BILANCIO CON I DIVERSI VINCOLI IN MATERIA DI SPESA

Ai fini della predisposizione del DUP e del Bilancio di previsione 2020-2022 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017).

Dal 2019 è inoltre stata introdotta una limitazione sulle spese informatiche.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- artt. 512 e seguenti della L. 208/2015

In tema di vincoli sulle spese è necessario richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012 con la quale la Consulta si è espressa in tema di legittimità delle misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica contenute nel D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122/10.

In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 6 del citato D.L. 78/2010 nell'elencare le misure di contenimento delle spese imposte dallo Stato alle Autonomie territoriali è, comunque, rispettoso dell'autonomia organizzativa e finanziaria degli Enti.

In altri termini, ciascun Ente al fine di soddisfare il vincolo di legge può definire autonomamente gli importi e le percentuali di riduzione sulla singola voce di spesa, con ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa.

Infatti, le misure di contenimento delle spese hanno carattere generale: in sostanza, non è imposto all'Ente locale l'obbligo di ridurre in via puntuale ciascuna voce di spesa, ma sono ammesse compensazioni a condizione di assicurare, comunque, il risparmio previsto dall'art. 6 nella sua interezza.

A riguardo, va ricordato l'art. 6, comma 10 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6, purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa.

A questa conclusione, secondo i giudici, si arriva esaminando il comma 20 del citato art. 6 per il quale le disposizioni non si applicano in

via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale ma costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Questa norma va intesa nel senso che i tagli non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali.

Con la deliberazione n. 26 del 30.12.2013 la Corte dei Conti a Sezioni Riunite conferma l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza 139/2012.

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012 (oggi da intendersi come equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011).

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, verrà operata una successiva ricognizione riferita a quelli ancora vigenti.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, infine, ulteriori semplificazioni ed alleggerimento nei vincoli finanziari: in particolare, con il comma 905 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico);

- b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.);
- c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (spese per missioni e acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili indispensabili e indilazionabili);
- e) l'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del

sistema informativo della PA”;

- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l’informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Per la quantificazione dei vincoli si rimanda alla tabella sottostante:

	importi base di calcolo	Taglio DL 78/2010	Taglio DL 95/2012	Taglio L 228/2012	Taglio DL 101/2013	Taglio L. 208/2015	Limite massimo spesa annuo	Importi previsti nel bilancio anno 2020	Importi previsti nel bilancio anno 2021	Importi previsti nel bilancio anno 2022
Spesa per consulenza e studi (2009)	-	80% su 2009			20% su 2013 e 25% su 2014		-			
Spese di rappresentanza (2009)	-	80% su 2009					-			
Pubblicità e relazioni pubbliche (2009)	-	80% su 2009					-			
Mostre e convegni e relazioni pubbliche (2009)	-	80% su 2009					-			
spese per rappresentanza, pubblicità, relazioni pubbliche, mostre e convegni (2009)	-	80% su 2009	-				-	-	-	-
Sponsorizzazioni	-		-				-			
Formazione (2009)	-	50% su 2009					-			
Spese missione (2009) (solo dipendenti)	-	50% su 2009					-			
Spese autovetture (2011)	-	20% su 2009	70% su 2011				-			
Spese informatiche	-					50% su media 2016-2018	-			
					TOTALE		-	-	-	-